

CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI NELLA ZES UNICA

OPPORTUNITA'

IMPRESE

Art 16. DL 19.9.2023 n. 124
DM n.117 del 21.05.2024

<i>Cos'è</i>	Credito d'imposta per gli investimenti, effettuati dall'1.1.2024 al 15.11.2024 , utilizzabile in compensazione attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento, e, comunque, non prima della data di realizzazione dell'investimento.
<i>Requisiti soggettivi</i>	Imprese, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato, già operative o che si insediano nella ZES unica che effettuano gli investimenti agevolabili.
<i>Soggetti esclusi</i>	Sono esclusi i seguenti soggetti: <ul style="list-style-type: none">• i soggetti che operano in determinati settori (industria siderurgica, carbonifera e lignite, trasporti e relative infrastrutture, produzione, stoccaggio, trasmissione e distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, banda larga, nonché creditizio, finanziario e assicurativo);• le imprese in stato di liquidazione o di scioglimento;• le imprese in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18, del regolamento 651/2014
<i>Investimenti agevolabili</i>	Sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale relativi a: <ul style="list-style-type: none">• l'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZES unica;• l'acquisto di terreni e l'acquisizione, la realizzazione ovvero l'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. Il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell'investimento agevolato.
<i>Misura del credito d'imposta</i>	Per le imprese operanti in Sardegna con investimenti ammissibili minimi di 200.000euro (50.000 euro per le imprese agricole) e fino a 50 milioni di euro: <ul style="list-style-type: none">- Piccole: il 50% del valore complessivo dell'investimento ammissibile;- Medie: il 40% del valore complessivo dell'investimento ammissibile;- Grandi: il 30% del valore complessivo dell'investimento ammissibile; Solo per le imprese operanti nei territori Fondo transizione giusta (Sulcis-iglesiente): <ul style="list-style-type: none">- Piccole: il 60% del valore complessivo dell'investimento ammissibile;- Medie: il 50% del valore complessivo dell'investimento ammissibile;- Grandi: il 40% del valore complessivo dell'investimento ammissibile;

***Certificazione
delle spese***

Per le imprese obbligate alla revisione legale dei conti le spese ammissibili devono essere certificate dal soggetto incaricato alla revisione legale dei conti. Per le altre imprese la certificazione è da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all'art. 8 del DLgs. 39/2010.

Adempimenti

Per accedere all'agevolazione, i soggetti interessati devono comunicare all'Agenzia delle Entrate, dal 12.6.2024 al 12.7.2024, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dall'1.1.2024 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15.11.2024.

***Modalità di
presentazione
della
comunicazione***

Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate sarà approvato il modello di comunicazione, con le relative istruzioni, e definiti il contenuto e le modalità di trasmissione.